

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 130

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, MARCHETTI, ALÒ,
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CARPI, CRIPPA,
CUFFARO, DIONISI, FAGNI, FISCHETTI, MANZI, ORLANDO,
PUGLIESE, ROSSI, SERRI e TRIPODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Modifica dell'articolo 48 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Viviamo oggi in un mondo dove la circolazione degli individui tra nazioni diverse è più facile e frequente. La Comunità europea sta adeguando la legislazione degli Stati membri a questa nuova realtà. Il nostro Paese può contare su di una Costituzione tra le più avanzate e democratiche, frutto di una grande stagione di lotte e di unità tra forze sociali e politiche diverse e che esalta lo spirito di solidarietà del popolo italiano verso tutti i soggetti meno protetti e garantiti.

L'articolo 3 della nostra Costituzione tende a porre tutti gli uomini e le donne nelle stesse condizioni per il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita civile e politica.

Per dare attuazione, nella realtà di oggi, a questo principio fondamentale che assume un carattere universale, riteniamo che an-

che i cittadini stranieri che risiedono in Italia debbano poter godere degli stessi diritti attribuiti ai cittadini italiani: in primo luogo il diritto di voto.

Si tratta di persone che vivono ed operano in Italia da un congruo numero di anni acquisendo, per ciò stesso, il diritto al godimento di tutti quei diritti civili attribuiti agli altri cittadini.

La presente proposta di revisione costituzionale viene inoltre sollecitata dalla impossibilità attuale della ratifica di una parte della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, stipulata a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

Per questi motivi si propone la modifica dell'articolo 48 della nostra Costituzione, limitandola alle elezioni amministrative locali: circoscrizioni, comuni, province e regioni.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione alle elezioni amministrative locali e alle elezioni regionali può essere estesa ai cittadini stranieri residenti in Italia da oltre cinque anni».